



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 05.12.2018, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 6578 del registro generale dell'anno 2015

tra

ARRICALE VINCENZO nato il 28.05.1979, NATALE PIETRO nato il 25.11.1978
rappresentati e difesi, giusta procura in atti dagli avv.ti Francescopaolo Ragozini, Alfredo Apa e Davide Vivenzio ed elettivamente domiciliati come in atti

ricorrenti

e

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Gli istante in epigrafe, convenivano in giudizio l'INPS esponendo:

- di essere stati dipendenti della società IXFIN spa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n.353/2006;
- di essere stati beneficiari del trattamento di Cassa integrazione straordinaria dal 06.07.2006 al 5.07.2007 con rinnovo fino al 5.01.2008;
- di essere stati, successivamente, in virtù di Decreti Ministeriali, collocati in cassa integrazione in deroga dal 06.01.2008 al 31.12.2008 e poi per gli anni 2009,2010, 2011 e fino al 31.12 2012, data in cui veniva licenziati;
- di avere richiesto all'Inps il pagamento del Tfr per i periodi di CIGS e di CIGS in deroga, senza esito;

- che la legge 464/72, all'art.2 cp 2 prevede il diritto dei lavoratori licenziati a richiedere all'Inps il Tfr in relazione al periodo di CIGS con disposizione applicabile anche alla CIGS in deroga in quanto la ratio e la funzione delle due istituti è la medesima;
- che, a seguito della presentazione all'Inps delle domande amministrative i ricorrenti non ricevevano alcuna risposta;
- che, anche in considerazione delle comunicazioni inviate all'Inps ad altri dipendenti della Ixfin che avevano presentato le medesime istanze, rilevavano, che a seguito del rifiuto del curatore di compilare il modello SR 41, i lavoratori compilavano il mod. TFR 3 bis sost e lo inviavano all'Inps. Tanto premesso adivano l'intestato Tribunale chiedendo, previo accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il Tfr sulle somme corrisposte a titolo di CIGS e CIGS in deroga da parte dell'Inps ai sensi dell'art.2 co.2 della legge 464/1972, a decorrere dal 6 luglio 2006 al 31.12.2012, condannare l'Inps a pagare nei confronti di Arricale Vincenzo l'importo di euro 12.467,51 e di Natale Pietro l'importo di euro 11.968,67, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese in favore dell'avv.to Ragozzini, dichiaratosi antistatario.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS, eccependo l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa; l'improcedibilità per mancato esperimento dei ricorsi in via amministrativa; la decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70; nel merito contestava in fatto ed in diritto l'avversa pretesa e concludeva come in atti.

Il Tribunale osserva.

In via preliminare, va rilevato che il ricorso è proponibile avendo i ricorrenti in data 31.03.2015 e 21.04.2015 presentato all'Inps la domanda amministrativa (cfr. doc in atti).

Parimenti, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art.47, DPR 30 aprile 1970 n.639, atteso che computando il termine di decadenza di un anno, dalla scadenza dell'iter amministrativo, fissato dalla legge 11 agosto 1977 n. 533, art.7 e dalla legge 9 marzo 1989 n.88, art.46, in complessivi trecento giorni (120+ 90+90), il suddetto termine non è decorso atteso che le domande amministrative sono state proposte alle date del 31.03.2015 e del 21.04. 2015 ed il presente ricorso è stato depositato in data 10.07.2015.

Passando all'esame del merito, occorre esaminare partitamente le domande azionate dai ricorrenti.

In ordine alla domanda volta al riconoscimento del Tfr per il periodo in cui i ricorrenti hanno beneficiato di CIGS, occorre osservare che ai sensi dell'art. 2120, comma 3, c.c. e della disciplina speciale della Cassa integrazione guadagni straordinaria (l. 8 agosto 1972, n. 464, art. 2, c. 2; l. 12 agosto 1977, n. 675, art. 21, cc. 5 e 6; d.l. 21 marzo 1988, n. 86, conv. in l. 20 maggio 1988, n. 160, art. 8, c. 2) in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione parziale o totale per la quale sia prevista

l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione ai fini del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

E' inoltre incontroverso che l'INPS sia direttamente obbligato al pagamento del TFR durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito della cassa integrazione guadagni (Cass. Sez. L. n. 15978/2009).

Ebbene, nel caso di specie, non può essere ostativo al riconoscimento in favore dei ricorrenti del Tfr per il periodo di CIGS il mancato rilascio da parte del curatore del modello SR41. Occorre infatti osservare che, a fronte della richiesta dei lavoratori, il curatore, previa autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, non provvedeva alla compilazione motivando il rifiuto per mancanza di fondi(cfr. doc, in atti).

I lavoratori pertanto hanno provveduto ad inoltrare la richiesta direttamente all'Inps competente compilando il mod. TFR 3 bis sost (cfr. doc in atti) poiché in caso di rifiuto del curatore ad inoltrare la richiesta *“le informazioni utili alla compilazione potranno essere fornite direttamente dal lavoratore interessato tramite la produzione di idonea documentazione”* (cfr. Circolare Inps 53/2007 in atti).

Ne consegue che l'Inps va condannata al pagamento in favore di Arricale della somma di euro 4.619,11 ed in favore del Natale della somma di euro 4.696,66, come da conteggi allegati al ricorso, che si condividono, in quanto all'apparenza, privi di omissioni e vizi logici, oltre interessi legali dal 120° successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Diversamente è infondata la domanda volta al riconoscimento del Tfr in relazione ai periodi in cui i ricorrenti sono stati posti in CIGS in deroga.

Devono richiamarsi le motivazioni, che si condividono, di cui alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari n. 238/2018 in fattispecie avente proprio ad oggetto il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di collocamento in Cassa integrazione guadagni in deroga.

Rileva la Corte che non è concludente il richiamo della disposizione di cui all'art. 2120, c. 3, c.c., sopra riportato, in quanto, nella presente fattispecie, viene in considerazione non già l'intercorso rapporto di lavoro tra le parti– e, con quello, il diritto del lavoratore al tfr quale spettante nei confronti della controparte datoriale – quanto piuttosto un diritto, di natura previdenziale (v., ex plurimis, Cass., 17 gennaio 2014, n. 901), correlato alla speciale disciplina dell'integrazione salariale.

La l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, cit., ha, infatti, disposto nei seguenti termini: *“Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso*

alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.

Tale disposizione è stata espressamente conservata pur dopo l’abrogazione dei “commi quinto e sesto dell’art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675” (d.l. n. 86 del 1988, art. 8, c. 2, cit.) che, a loro volta, avevano posto direttamente a carico del Fondo per la mobilità della manodopera (di cui alla l. n. 675 del 1977, cit., art. 28) la prestazione in discorso (per la successione dell’INPS nella posizione del Fondo v., poi, Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 marzo 2004, n. 4922; Cass., 5 marzo 2003, n. 3261; Cass., 23 marzo 2002, n. 4171; Cass., 19 marzo 1992, n. 3410). La cennata disposizione della l. n. 464 del 1972, art. 2, c. 2, - la cui ratio è stata individuata nella intenzione del legislatore di “perseguire una duplice esigenza, avendo inteso, da un lato, evitare che le imprese, durante i processi di ristrutturazione o riconversione aziendale o durante i periodi di crisi, provvedessero ai licenziamenti collettivi per non dover sopportare in seguito una più gravosa indennità di anzianità e, dall’altro, impedire che le imprese medesime, nei suddetti periodi, fossero onerate da un ulteriore costo che potesse minacciare la loro stessa esistenza” (così Cass., 2 dicembre 1991, n. 12908, cit.) – è, però, espressamente dettata in relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non è mai stata estesa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Va, in particolare, rimarcato che il trattamento di sostegno al reddito fruito dai lavoratori si iscrive nel novero degli ammortizzatori sociali cd. in deroga, la cui disciplina – per l’appunto in deroga agli ordinari criteri che regolano le prestazioni (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione) di sostegno del reddito di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro (o la cui prestazione lavorativa sia sospesa) – deve ricondursi ad una serie di interventi legislativi (v., tra i più recenti, e per quel che qui interessa: l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 521; l. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 2, c. 36; d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, artt. 18 e 19; d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. in l. 9 aprile 2009, n. 33, art. 7 ter; l. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1, c. 138, l. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, c. 30; l. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, c. 21).

Tratto comune delle disposizioni in discorso è quello secondo il quale la concessione dei trattamenti, anche senza soluzione di continuità (e, dunque, in proroga), avviene sulla base di specifici accordi governativi, e per periodi non superiori a dodici mesi (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), nei limiti delle risorse appositamente stanziare che – a differenza di quanto avviene per i trattamenti ordinari, di integrazione salariale, gravanti sulla speciale gestione (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) di cui alla l. n. 88 del 1989, art. 24 – sono poste a carico (della cd. fiscalità generale) del Fondo per l’occupazione, istituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 236, art. 1, c. 7 (poi sul Fondo sociale per

occupazione e formazione, cui il predetto Fondo è confluito, istituito presso il Ministero del lavoro ai sensi del d.l. n. 185 del 2008, art. 18, c. 1, lett. a, cit.).

La pur frastagliata disciplina degli interventi di sostegno al reddito in deroga non reca, dunque, un'estensione (espressa o implicita che sia) del trattamento previsto (per la CIGS) dalla l. n. 464/1972, art. 2, c. 2, ed è connotata, come anticipato, da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione le cui risorse risultano, così, destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.

In conclusione, non sussiste il reclamato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo in cui i lavoratori hanno usufruito dell'intervento in deroga della Cassa Integrazione Guadagni.

Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vengono compensate nella misura di $\frac{1}{2}$ mentre la quota residua segue la soccombenza a carico dell'Inps e viene liquidata come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, con attribuzione in favore dell'avv.to Ragozzini, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Nunzia Tesone - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa- così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso, condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t. a pagare in favore di Arricale la somma di euro 4.619,11 ed in favore di Natale la somma di euro 4.696,66, oltre interessi legali dal 120° successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
- Previa compensazione delle spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$, condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t. al pagamento della quota residua che liquida in complessive euro 1.020,00 di cui euro 133,00 a titolo di spese, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 05.12.2018

Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)